

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 952**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BENVENUTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2006 (\*)**

---

Disposizioni per il noleggio dei testi scolastici

---

---

(\*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'obiettivo di favorire la più estesa ed al contempo meno onerosa partecipazione della popolazione in età scolare e delle relative famiglie al percorso formativo, il presente disegno di legge cala nella realtà ed esperienza italiane il diritto al noleggio dei libri di testo.

Ciò rappresenta una opportuna ulteriore applicazione, integrativa rispetto a quanto già introdotto con il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, delle disposizioni di armonizzazione in materia di proprietà intellettuale stabilite dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992.

La misura, fortemente caldeggiata dalle organizzazioni sindacali rappresentative degli autori e condivisa dalle associazioni di categoria dei noleggiatori, degli editori e dei consumatori, si presenta articolata in modo tale da offrire le più ampie garanzie economiche e procedurali a tutte le parti coinvolte, a cominciare giustamente dagli autori dei libri di testo.

L'approvazione del presente provvedimento consentirà di avvicinare il nostro paese ad altre positive esperienze europee già maturate in questo campo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Accordi di noleggio)*

1. Al fine di agevolare la più ampia ed economica partecipazione dei cittadini ai percorsi scolastici in armonia con i criteri informativi della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, il diritto di autorizzare il noleggio dei libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado è esercitato in forma collettiva dalle associazioni sindacali rappresentative degli autori, previa sottoscrizione degli accordi di cui al comma 2.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti tra le associazioni rappresentative degli autori e quelle dei noleggiatori, sentite le associazioni dei consumatori e quelle degli editori. Essi definiscono l'ammontare dell'equo compenso annuo per gli autori e le modalità di esercizio dell'attività di noleggio.

## Art. 2.

*(Diritto all'equo compenso)*

1. L'autore del libro noleggiato o i suoi eredi conservano il diritto irrinunciabile a fruire dell'equo compenso di cui all'articolo 1, comma 2, per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, di cui alla legge 20 giugno 1978, n. 399.

Art. 3.

*(Deposito degli accordi)*

1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, gli accordi di cui all'articolo 1 sono depositati, a cura delle parti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.